



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Modulistica unificata

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ ESERCIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

(Legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9)

Il/la sottoscritto/a _____ (nome e cognome)

Nato/a _____ il _____

Codice fiscale/Partita IVA _____

Residente/con sede in _____ via/piazza _____ n. _____

CAP _____ tel. _____

In _____ via/piazza _____ n. _____ CAP _____

Tel. _____ E-mail /PEC _____

In qualità di:

- ☐ Titolare dell'omonima ditta individuale con sede in _____
- ☐ Legale rappresentante della (denominazione/ragione sociale): _____

Codice fiscale/Partita IVA _____

Con sede legale nel Comune di _____ via/piazza _____ n. _____

N. di iscrizione al Registro Imprese _____ CCIAA di _____

SEGNALA

- ☐ LA NUOVA APERTURA (compilare solo la sezione A)
- ☐ ai fini della gestione diretta ☐ ai fini amministrativi
- ☐ IL SUBINGRESSO (compilare la sezione A e la sezione B)
- ☐ ai fini della gestione diretta ☐ ai fini amministrativi
- ☐ LA NOMINA PREPOSTO e/o RAPPRESENTANTE TULPS (compilare le sezioni A e C)
- ☐ LA LE SEGUENTE/I VARIAZIONE/I
- ☐ TRASFERIMENTO DI SEDE (compilare sezione A -indicando l'attuale ubicazione dell'esercizio- e sezione D1)
- ☐ AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE (compilare sezione A -indicando l'attuale superficie di somministrazione - e sezione D2)
- ☐ ESTENSIONE DELL'ATTIVITÀ (compilare sezione A -indicando l'attuale tipologia e sottotipologia- e sezione D3)

>>SEZIONE A<<

Ubicazione dell'esercizio:

Comune _____ via/piazza _____ n. _____
 CAP _____ P.ed. _____ P.M. _____ in C.C. _____

Insegna: _____

Dati sulla tipologia di esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande:

A) Somministrazione di pasti:

- ☐ **A 1)** pasti tradizionali (compresi pasti veloci)
☐ **A 2)** pasti veloci (piatti freddi, piatti riscaldati acquistati preconfezionati e precotti)
☐ **A 3)** pizze con appositi forni di cottura (compresi pasti veloci)

B) Somministrazione di bevande:

- ☐ **B 1)** bevande alcoliche ed analcoliche, latte, dolciumi, pasticceria, gelateria, prodotti gastronomia (sandwiches, pizzette, tramezzini, panini, salatini, e similari)
☐ **B 2)** bevande, escluse quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, latte, dolciumi, pasticceria, gelateria, prodotti di gastronomia (sandwiches, pizzette, tramezzini, panini, salatini, e similari)

C) Somministrazione di pasti o bevande effettuata congiuntamente all'attività prevalente di:

- ☐ **C a)** pasti tradizionali ☐ **C d)** bevande alcoliche ed analcoliche
☐ **C b)** pasti veloci ☐ **C e)** sole bevande analcoliche
☐ **C c)** pizze

Altri dati:

Superficie complessiva mq. _____ (compresi magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi)

Superficie destinata alla somministrazione mq. _____

Periodo di attività ☐ da

0	1
---	---

0	1
---	---

 al

3	1
---	---

1	2
---	---

 (esercizio annuale)

☐ dal

--	--

--	--

 al

--	--

--	--

 (periodi non inferiori

☐ dal

--	--

--	--

 al

--	--

--	--

 a 60 giorni)

giorno

Mese

giorno

mese

Nel locale è già esercitata altra attività: ☐ sì ☐ no

Se sì specificare l'attività _____
 (es: esercizio commerciale, attività artigianale, ecc....)

>>SEZIONE B (nel caso di subingresso)<<

Subentro all'impresa:

(denominazione/ragione sociale) _____

A seguito di:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Compravendita | <input type="checkbox"/> Fusione |
| <input type="checkbox"/> Affitto d'azienda | <input type="checkbox"/> Fallimento |
| <input type="checkbox"/> Donazione | <input type="checkbox"/> Successione |
| <input type="checkbox"/> Reintestazione | |
| <input type="checkbox"/> Altre cause | |

Estremi di registrazione dell'atto:

Ufficio del Registro di _____ n. ____ dd. ____ / ____ / ____

N.B. Qualora l'atto non fosse stato ancora registrato, si deve allegare alla presente Scia copia della certificazione rilasciata dal notaio

>>SEZIONE C (nel caso di nomina preposto e/o rappresentante)<<

Nomina preposto per la conduzione dell'esercizio, ai sensi dell'art. 71 co. 6 bis del D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 il signor/la signora

(nome e cognome)

N.B. Deve essere compilato l'allegato B

Nomina rappresentante per la conduzione dell'esercizio, ai sensi degli articoli 8 e 93 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), il signor/la signora

(nome e cognome)

N.B. Deve essere compilato l'allegato C. La nomina del rappresentante è sempre necessaria qualora il titolare conduca direttamente più di due esercizi situati nello stesso comune o in comuni confinanti, o comunque non possa assicurare l'effettiva conduzione e la costante presenza, durante gli orari di apertura, presso il pubblico esercizio oggetto della presente SCIA.

>>SEZIONE D1 (nel caso di trasferimento di sede)<<

IL PUBBLICO ESERCIZIO SARÀ TRASFERITO AL NUOVO INDIRIZZO:

Comune	via/piazza	n.
CAP	P.ed	P.M. in C.C.

Superficie complessiva mq. _____ (compresi magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi)

Superficie destinata alla somministrazione mq. _____

>>SEZIONE D2 (nel caso di ampliamento della superficie di somministrazione e/o complessiva)<<

La nuova superficie destinata alla somministrazione sarà:

mq. _____

La nuova superficie complessiva sarà:

mq. _____

>>SEZIONE D3 (nel caso di estensione dell'attività)<<

Sarà aggiunta la seguente tipologia del pubblico esercizio:

A) *Somministrazione di pasti:*

- ☐ **A 1)** pasti tradizionali (compresi pasti veloci)
- ☐ **A 2)** pasti veloci (piatti freddi, piatti riscaldati acquistati preconfezionati e precotti)
- ☐ **A 3)** pizze con appositi forni di cottura (compresi pasti veloci)

B) *Somministrazione di bevande:*

- ☐ **B 1)** bevande alcoliche ed analcoliche, latte, dolciumi, pasticceria, gelateria, prodotti di gastronomia (sandwiches, pizzette, tramezzini, panini, salatini, e similari)
- ☐ **B 2)** bevande, escluse quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, latte, dolciumi, pasticceria, gelateria, prodotti di gastronomia (sandwiches, pizzette, tramezzini, panini, salatini, e similari)

C) *Somministrazione di pasti o bevande effettuata congiuntamente all'attività prevalente di:*

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> C a) pasti tradizionali | <input type="checkbox"/> C d) bevande alcoliche ed analcoliche |
| <input type="checkbox"/> C b) pasti veloci | <input type="checkbox"/> C e) sole bevande analcoliche |
| <input type="checkbox"/> C c) pizze | |

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

dichiara
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

- ☐ di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (art. 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010: vedi nota esplicativa);
- ☐ di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 11 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- ☐ che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del d.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia);
- ☐ **(da compilare qualora il titolare non abbia provveduto a nominare un preposto ai sensi dell'art. 71 co. 6-bis del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59)** di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali previsti dall'art. 71, comma 6 del d.lgs. n. 59/2010 richiamato dall'art. 5 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9:
- ☐ aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano
nome dell'Istituto _____ sede _____
oggetto del corso _____ anno di conclusione _____;
- ☐ avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale.
- presso la ditta/società _____
con sede in _____ via/piazza _____ n. _____
con la qualifica di _____ regolarmente iscritto all'INPS posizione
nr. _____ dal _____ al _____;
ovvero
tipo di attività _____ dal _____ al _____
n. iscrizione Registro Imprese _____ C.C.I.A.A. _____ n. R.E.A. _____;
- ☐ essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola e indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti
titolo di studio _____ conseguito presso _____
con sede _____ in data _____;
- ☐ essere stato iscritto nel Registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande o per il commercio – settore alimentare - iscrizione R.E.C. n. _____ di data _____
presso la Camera di Commercio di _____;
- ☐ aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio settore alimentare, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, che abilitava all'iscrizione al Registro degli esercenti il commercio presso _____ anno di conclusione _____;

- ☐ **(da compilare qualora il titolare non abbia provveduto a nominare un rappresentante per la conduzione dell'esercizio, ai sensi degli articoli 8 e 93 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773)** di non condurre, direttamente o in qualità di rappresentante del titolare, altri pubblici esercizi, oltre al pubblico esercizio oggetto della presente SCIA

oppure

- ☐ di condurre, direttamente o in qualità di rappresentante del titolare, oltre al pubblico esercizio oggetto della presente SCIA, un solo ulteriore pubblico esercizio, situato nel medesimo Comune del primo o in un Comune immediatamente confinante, denominato all'insegna: _____, e situato in via _____

nel Comune di: _____

- ☐ che in data _____ è stata depositata presso l'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari, Distretto di _____ la "registrazione imprese alimentari" riferita all'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla presente S.C.I.A.;
- ☐ che i locali ove verrà insediata l'attività hanno la seguente destinazione d'uso _____ e che la stessa risulta conforme alle previsioni del Piano Regolatore Generale del Comune, del Regolamento Edilizio comunale e della normativa di settore;
- ☐ che per i locali ove verrà insediata l'attività e con riferimento alla destinazione d'uso dichiarata al precedente punto, è in possesso di:
- ☐ certificato di agibilità n. _____ rilasciato in data _____ dal Comune di _____;
 - ☐ certificazione di conformità per interventi di recupero e cambi d'uso depositata presso il Comune di _____ in data _____ n. _____;
 - ☐ certificazione di conformità per edifici esistenti depositata presso il Comune di _____ in data _____ n. _____.

- ☐ di aver la disponibilità dell'azienda commerciale
- ☐ **(per gli esercizi di tipologia A1, A2, A3, Ca, Cb, Cc: pasti tradizionali, pasti veloci e pizzeria, anche annessi ad altra attività prevalente di intrattenimento e svago):** che sussistono i requisiti per la classificazione dell'esercizio a _____ stella/e, ai sensi dell'art. 3 del D.P.P. 14 giugno 2001, n. 21-72/Leg.* (regolamento d'esecuzione dell'L.P. 9/2000);
- ☐ **(per gli esercizi di tipologia B1, B2, Cd, Ce: somministrazione di bevande anche annessa ad altra attività prevalente di intrattenimento e svago):** che sussistono i requisiti per la classificazione dell'esercizio ad almeno una stella ai sensi dell'art. 3 del D.P.P. 14 giugno 2001, n. 21-72/Leg.* (regolamento d'esecuzione dell'L.P. 9/2000);
- ☐ di avere la disponibilità dei locali a titolo di (proprietà, affitto, ecc....) _____ nei quali viene insediato l'esercizio pubblico;
- ☐ che i locali ove è insediato il pubblico esercizio sono conformi alle norme di prevenzione incendi e di sicurezza, comprese quelle nei luoghi di lavoro;
- ☐ che i locali ove è insediato il pubblico esercizio rispettano i requisiti di sorvegliabilità, ai sensi del D.M. 17 dicembre 1992, n. 564;**
- ☐ di essere a conoscenza che è vietata la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori di 18 anni;
- ☐ di essere a conoscenza che la presentazione di questa Scia consente, nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore:
- l'installazione e uso di apparecchi radiotelevisivi, mangianastri e juke-box;
 - l'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo e la trasmissione di eventi sportivi e vari anche su reti decodificate, in sale con capienza e afflusso non superiore alle 100 persone dove la clientela autorizzata accede normalmente purché non siano apprestati elementi atti a trasformare l'esercizio in un locale di pubblico spettacolo o trattenimento e purché non sia previsto il pagamento di un biglietto di ingresso o comunque un aumento del prezzo delle consumazioni;
 - l'installazione di flipper, calcetti, videogiochi e simili fino ad un massimo di cinque apparecchi da gioco complessivi **(vedi Nota 1)**;
 - la pratica dei giochi leciti, con il solo onere dell'esposizione della tabella dei giochi proibiti, vidimata dal Sindaco;
 - la vendita per asporto dei prodotti che si è autorizzati a somministrare (non si applica agli esercizi alberghieri senza somministrazione aperta al pubblico).

Nota 1: l'installazione degli apparecchi da gioco è consentita nei limiti previsti dalla L.P. n. 13/2015 – Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, è resa disponibile dal Comune a cui è indirizzato il presente documento, attraverso il portale web istituzionale o gli uffici dello stesso.

☐ Il sottoscritto dichiara di avere preso visione della suddetta informativa.

Luogo

Data

Firma del titolare o legale rappresentante

_____ / ____ / _____

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:

☐ sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto;

_____ (indicare in stampatello il nome del dipendente)

☐ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Si allega la seguente documentazione:

- ☐ fotocopia de documento di identità in corso di validità (solo se la nota A non è sottoscritta in presenza del dipendente addetto);
- ☐ allegato A - n. _____ dichiarazioni sostitutive di certificazione dei requisiti morali (per le s.n.c., di tutti i soci; per le s.a.s., dei soci accomandatari; per le società di capitali, del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione);
- ☐ allegato B - dichiarazione sostitutiva di certificazione del preposto;
- ☐ allegato C - dichiarazione sostitutiva di certificazione del rappresentante;
- ☐ copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità (per cittadini extracomunitari);
- ☐ dichiarazione notarile attestante l'avvenuta stipula dell'atto di trasferimento dell'azienda;
- ☐ ricevuta dell'avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria (vedi nota).

NOTE

Verificare presso il Comune ove si presenta la SCIA, se il Comune stesso ha stabilito eventuali diritti di istruttoria.
In caso affermativo accertare gli importi dovuti e le modalità di pagamento.
La ricevuta dell'avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria va allegata alla presente SCIA

Nota esplicativa:

R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)

art. 11

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

- a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona, scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.

Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e s.m. "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"

art.71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
 - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II (Dei delitti contro l'industria e il commercio) del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II (Dei delitti di comune pericolo mediante frode) del codice penale;
 - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27/12/1956 n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31/05/1965 n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero misure di sicurezza;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse o le pandemie, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività di cui ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 67 Effetti delle misure di prevenzione

1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:
 - a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
 - b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
 - c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
 - d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati anonimi all'ingrosso;
 - e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
 - f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominate;
 - g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
 - h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni,

concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. Altrimenti, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto delle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

* CLASSIFICAZIONE

Legge provinciale 14 luglio 2000 n. 9

Art. 4

Classificazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico

1. La classificazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico consiste nel riconoscimento del livello dei requisiti posseduti da ciascun esercizio.

2. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, non annessi a esercizi alberghieri, sono classificati, in relazione al livello dei requisiti posseduti, in cinque categorie contrassegnate in ordine crescente con 1, 2, 3, 4 e 5 stelle, in base ai criteri stabiliti nel regolamento di esecuzione di questa legge.

3. La classificazione è indicata nella segnalazione obbligatoria di inizio attività prevista dall'articolo 7.

4. La classificazione è modificata qualora venga accertata in qualunque momento l'intervenuta variazione di requisiti che comportino mutamenti nel livello di classificazione dell'esercizio.

5. Agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico annessi a esercizi alberghieri viene attribuito il livello di classificazione del relativo esercizio alberghiero; tuttavia subordinata, anche in tale caso, al possesso dei requisiti previsti da questa legge per l'attribuzione del medesimo livello di classificazione.

6. Per gli esercizi di cui all'articolo 2, regolamento di esecuzione può prevedere l'introduzione di un marchio di qualità e di marchi di prodotto, anche in correlazione con il livello di classificazione assegnato, al fine di favorire e promuovere la cultura dell'ospitalità e le tradizioni enogastronomiche locali.

7. Il marchio di qualità è finalizzato a garantire il livello qualitativo dell'offerta quale complemento alla classificazione, a orientare le scelte della clientela ed a contribuire all'creazione di un vantaggio concorrenziale. Esso è attribuito sulla base degli aspetti gestionali relativi alla conduzione, all'offerta complessiva, alla professionalità di imprenditori e collaboratori nonché ad altri elementi di valorizzazione dell'offerta.

8. I marchi di prodotti sono finalizzati all'offerta di prodotti e servizi specifici riferiti ad esigenze ben caratterizzate della domanda e in particolare all'offerta di prodotti tipici trentini.

9. Per gli esercizi cui è stato attribuito un marchio di qualità o di prodotto, il regolamento di esecuzione può prevedere anche particolari forme e modalità di gestione.

9 bis. Questo articolo non si applica agli esercizi per la somministrazione al pubblico di bevande previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere b) e c); tali esercizi devono comunque possedere i requisiti per la classificazione a 1 stella previsti dal regolamento di esecuzione. Agli esercizi di somministrazione di bevande aperti al pubblico annessi agli esercizi alberghieri continua ad applicarsi quanto previsto dal comma 5.

D.P.G.P. 14/6/2001 n. 21-72/Leg: "Regolamento di esecuzione della L.P. 14/7/2000 n. 9"

Art. 3 "Classificazione"

1. Gli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non annessi ad esercizi alberghieri sono classificati in categorie da 1 a 5 stelle sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1. Ferme restando le disposizioni previste dalla legge che disciplina la classificazione degli esercizi alberghieri, la classificazione degli esercizi di somministrazione non annessi ad esercizi alberghieri è richiesta dall'interessato ed è assegnata con il provvedimento di autorizzazione.

2. Il livello di classificazione richiesto può essere attribuito anche ove non sia rispettato uno dei criteri per esso previsti, purché tale deroga sia motivata in relazione al grado qualitativo e quantitativo degli altri criteri sussistenti, delle caratteristiche e della localizzazione dell'esercizio e della capacità professionale dell'esercente, anche con riferimento all'eventuale inserimento in specifiche guide a carattere nazionale o provinciale.

3. Qualora in uno stesso esercizio vengano svolte congiuntamente più tipologie o sottotipologie tra quelle previste dall'art. 2 della Legge, il livello di classificazione deve comunque essere unico.

4. Il segno distintivo contenente il numero delle stelle assegnato, pubblicizzato secondo quanto previsto dall'art. 26, deve essere conforme ai modelli approvati con il decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 dicembre 1989 n. 15-13/leg. ed avere le seguenti caratteristiche:

a) formato di cm. 22 di base per cm. 13 di altezza;

Agosto 2019

Mod.: BAR-01

- b) sfondo color blu;
 c) stelle a 5 punte color giallo;
 d) scritta "Trentino" con il simbolo della farfalla in color bianco.

5. La modifica del livello di classificazione è disposta dal Comune previa presentazione, da parte dell'interessato, di apposita istanza che specifichi i requisiti che giustificano la modifica stessa.

6. Qualora venga accertato che i requisiti dell'esercizio non corrispondono a quelli prescritti per il livello di classificazione assegnato, il Comune modifica d'ufficio il livello medesimo con provvedimento da comunicare all'interessato. Il provvedimento di modifica è adottato previa contestazione dei motivi sui quali si fonda e previo invito a presentare per iscritto eventuali osservazioni nel termine perentorio di trenta giorni.

Allegato 1

Criteria di classificazione (art. 3, comma 1)

A) REQUISITI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI BEVANDE

NB: GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI BEVANDE, di tipologia B1, B2, Cd, Ce, Ai SENSI DELL'ART. 4, COMMA 9 BIS DELLA LP N. 9/2000, DEVONO POSSEDERE I REQUISITI PER LA CLASSIFICAZIONE A 1 STELLA MA NON DEVONO ESORRE SEGNI DISTINTIVI

Esercizi a 1 stella

1. Attrezzature, mobilio e arredamento generale in sufficiente stato e di sufficiente qualità
2. Biancheria da tavola, dotazioni da tavola e stoviglieria in sufficiente stato e di sufficiente qualità
3. Servizio effettuato anche dal solo titolare
4. Assortimento di bevande
5. Bar collocato in locale destinato anche ad altri servizi per i clienti
6. Adeguati servizi igienici; nei centri commerciali i servizi per il pubblico possono essere costituiti dai servizi dei centri stessi
7. Impianto di riscaldamento
8. Impianto telefonico per i clienti

B) REQUISITI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI PASTI

(restano comunque fermi i requisiti previsti in materia igienico-sanitaria. Per gli esercizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2 della legge la cucina tradizionale è sostituita da un posto di lavoro adeguato per la tipologia dei piatti proposti e per l'eventuale riscaldamento degli stessi ed il menù previsto per la classificazione ad 1, 2 e 3 stelle è sostituito con un menù comprendente una sufficiente, buona e ottima varietà di piatti; per gli esercizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3 della legge la cucina tradizionale è sostituita dal posto di lavoro per la preparazione delle pizze e dal forno, il cuoco è sostituito con pizzaiolo, il menù previsto per la classifica ad 1, 2 e 3 stelle è sostituito con un menù comprendente rispettivamente una sufficiente, buona e ottima varietà di pizze)

Esercizi a 5 stelle

1. Attrezzature, mobilio e arredamento generale in perfetto stato e di qualità superiore
2. Biancheria da tavola, cristalleria, argenteria e stoviglieria in perfetto stato e di qualità superiore
3. Servizio di cucina diretto da uno chef, coadiuvato da cuochi capipartite e da personale professionalmente qualificato in numero adeguato per garantire la migliore efficienza del servizio stesso
4. Servizio di sala effettuato da un direttore di sala, da un sommelier e da personale professionalmente qualificato in numero più che adeguato ai posti a sedere (di norma almeno un cameriere per ogni 25 posti)
5. Personale fornito di divisa uniforme, elegante e distinta per categorie di personale
6. Servizio garantito in almeno tre lingue straniere
7. Menù comprendente piatti di cucina nazionale ed internazionale che includa le specialità tipiche locali composto come minimo da:
 - 5 antipasti
 - 10 primi piatti
 - 10 secondi piatti con relativi contorni
 - 5 qualità di formaggi
 - notevole varietà di frutta fresca
 - carrello di dolci freschi
 - disponibilità menù per bambini
 - carta dei vini comprendente vini pregiati e di annata trentini italiani ed esteri
8. Servizio di guardaroba con spazi appositamente attrezzati e personale addetto
9. Sala ristorante collocata in locale apposito munito degli accorgimenti necessari per limitare l'inquinamento acustico
10. Presenza di almeno una sala separata riservata ai fumatori
11. Adeguata cucina
12. Adeguati servizi igienici separati e distinti per sesso con antigabinetto separato e distinto per sesso dotato di sistemi automatici di apertura dell'acqua e di accensione delle luci
13. Impianto di riscaldamento
14. Impianto di condizionamento dell'aria
15. Impianto telefonico per i clienti in cabina o in zona comunque a tal fine destinata e riservata
16. Servizio telefax in locale apposito
17. Servizio segreteria e custodia apparecchi telefonici portatili
18. Disponibilità seggiolini per bambini

Esercizi a 4 stelle

1. Attrezzature, mobilio e arredamento generale in perfetto stato e di qualità superiore
2. Biancheria da tavola, dotazioni da tavola, e stoviglieria in perfetto stato e di qualità superiore con disponibilità di cristalleria e argenteria
3. Servizio di cucina diretto da uno chef coadiuvato da cuochi capipartite e dal personale subalterno necessario
4. Servizio di sala effettuato da un direttore di sala e da personale professionalmente qualificato in numero più che adeguato ai posti a sedere (di norma almeno un cameriere per ogni 40 posti)
5. Personale fornito di divisa uniforme ed elegante
6. Servizio garantito in almeno due lingue straniere

7. Menù comprendente piatti di cucina nazionale ed internazionale e che includa almeno qualche specialità tipica locale composto come minimo da:
 - 2 antipasti
 - 5 primi piatti
 - 5 secondi piatti con relativi contorni
 - 3 qualità di formaggi
 - varietà di frutta fresca
 - varietà di dolci freschi
 - disponibilità menù per bambini
 - carta dei vini comprendente vini pregiati trentini, italiani ed esteri
8. Servizio di guardaroba con spazi appositamente attrezzati
9. Sala ristorante collocata in locale apposito munito degli accorgimenti necessari per limitare l'inquinamento acustico
10. Presenza di almeno una sala separata riservata ai fumatori
11. Adeguata cucina
12. Adeguati servizi igienici separati e distinti per sesso con antigabinetto separato e distinto per sesso dotato di sistemi automatici di apertura dell'acqua e di accensione delle luci
13. Impianto di riscaldamento
14. Impianto di condizionamento dell'aria per gli esercizi ubicati ad altitudine inferiore a 500 metri s.l.m.
15. Impianto telefonico per i clienti in cabina o in zona comunque a tal fine destinata e riservata
16. Servizio telefax
17. Disponibilità seggiolini per bambini

Esercizi a 3 stelle

1. Attrezzature, mobilio e arredamento generale in ottimo stato e di ottima qualità
2. Biancheria da tavola, dotazioni da tavola e stoviglieria in ottimo stato e di ottima qualità
3. Servizio di cucina effettuato da un cuoco e dal personale subalterno necessario
4. Servizio di sala effettuato da personale qualificato in numero adeguato ai posti a sedere
5. Personale fornito di divisa uniforme e sufficientemente elegante
6. Servizio garantito in almeno una lingua straniera
7. Menù comprendente piatti di cucina nazionale e che includa alcune specialità tipiche locali composto come minimo da:
 - 1 antipasto
 - 3 primi piatti
 - 3 secondi piatti con relativi contorni
 - 1 qualità di formaggio
 - frutta e dolci freschi
 - disponibilità di mini-menù per bambini
 - carta dei vini comprendente vini trentini, italiani ed esteri
8. Servizio di guardaroba per gli esercizi annessi ad attività prevalente di sala (disco teche)
9. Sala ristorante collocata in locale apposito
10. Adeguata cucina
11. Adeguati servizi igienici separati e distinti per sesso con antigabinetto anche comune
12. Impianto di riscaldamento
13. Impianto telefonico per i clienti
14. Disponibilità seggiolini per bambini

Esercizi a 2 stelle

1. Attrezzature, mobilio e arredamento generale in buono stato e di buona qualità
2. Biancheria da tavola, dotazioni da tavola e stoviglieria in buono stato e di buona qualità
3. Servizio di cucina effettuato da un cuoco
4. Servizio di sala effettuato da personale adeguato
5. Menù comprendente come minimo:
 - 1 antipasto
 - 2 primi piatti
 - 2 secondi piatti con relativi contorni
 - frutta o dolce
 - un discreto assortimento di vini e bevande
6. Sala ristorante collocata in locale destinato anche ad altri servizi per i clienti
7. Adeguata cucina
8. Adeguati servizi igienici separati e distinti per sesso
9. Impianto di riscaldamento
10. Impianto telefonico per i clienti

Esercizi a 1 stella

1. Attrezzature, mobilio e arredamento generale in sufficiente stato e di sufficiente qualità
2. Biancheria da tavola, dotazioni da tavola e stoviglieria in sufficiente stato e di sufficiente qualità
3. Servizio effettuato anche dal solo titolare
4. Menù comprendente come minimo:
 - 1 primo piatto
 - 1 secondo piatto con relativo contorno
 - un sufficiente assortimento di vini e bevande
5. Sala ristorante collocata in locale destinato anche ad altri servizi per i clienti
6. Adeguata cucina
7. Adeguati servizi igienici
8. Impianto di riscaldamento
9. Impianto telefonico per i clienti

Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande

Gazz. Uff. 12 febbraio 1993, n. 35

Modificato dall'art. 1, D.M. 5 agosto 1994, n. 534 (Gazz. Uff. 12 settembre 1994, n. 213).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 3, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287, contenente: «Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sulla attività dei pubblici esercizi»;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Visto l'art. 19, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, contenente: «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382»;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 5 ottobre 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 559/LEG/223.000.3/S.1 del 1° dicembre 1992);

Adotta il seguente regolamento:

1. Sorvegliabilità esterna.

1. I locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso o d'uscita.

2. Le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private.

3. In caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico.

4. Nel caso di locali ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico d'accesso, la visibilità esterna deve essere specificamente verificata dall'autorità di pubblica sicurezza, che può prescrivere, quando la misura risulti sufficiente ai fini di cui al comma 1, l'apposizione di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso o d'uscita.

2. Caratteristiche delle vie d'accesso.

1. Nessun impedimento deve essere frapposto all'ingresso o uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio e la porta d'accesso deve essere costruita in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno.

3. Sorvegliabilità interna.

1. Le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei bagni non aperti al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso.

2. Eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere indicati al momento della richiesta dell'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287, e non può essere impedito l'accesso agli incaricati ed agenti di pubblica sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge.

3. In ogni caso deve essere assicurata mediante targhe o altre indicazioni anche luminose, quando prescritto, l'identificabilità degli accessi ai vani interni dell'esercizio e le vie d'uscita del medesimo.

4. Caratteristiche dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande annessi a circoli privati.

1. I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto a strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno.

5. Norma transitoria.

1. I locali per i quali è già autorizzata, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la somministrazione di alimenti e bevande, dovranno essere resi conformi alle disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente decreto entro il 31 ottobre 1994. Entro la stessa data, i circoli privati o enti che siano stati autorizzati, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a somministrare alimenti e bevande, devono altresì ottemperare al divieto di apporre all'esterno dei locali insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione effettuata all'interno.

2. Le comunicazioni interne fra i locali adibiti a pubblico esercizio e i locali aventi diversa destinazione, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, debbono essere chiuse a chiave durante l'orario di apertura del pubblico esercizio e deve essere impedito l'accesso a chiunque.

Copia del presente modello, corredato dagli estremi dell'avvenuta ricezione da parte del Comune dovrà essere allegato alla "Comunicazione unica" da inviare per via telematica, entro 30 giorni dall'effettivo inizio dell'attività, al Registro delle Imprese della CCIAA della provincia dove è ubicato l'esercizio, qualora non siano giunte da parte del Comune comunicazioni contrarie.

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ALTRE PERSONE, DIVERSE DAL TITOLARE O DAL PREPOSTO O DAL RAPPRESENTANTE, INDICATE ALL'ARTICOLO 85 DEL D.LGS. 159/2011 (solo per le società)

Il/la sottoscritto/a _____ (nome e cognome)

nato/a a _____ il _____

codice fiscale/partita IVA _____

residente/con sede in _____ via/piazza _____

cap _____ in qualità di _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

dichiara

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010: vedi nota esplicativa
2. che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del d.Lgs. 6 settembre 2011, n. 158 (antimafia).

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, è resa disponibile dal Comune a cui è indirizzato il presente documento, attraverso il portale web istituzionale o gli uffici dello stesso.

- ☐ Il sottoscritto dichiara di avere preso visione della suddetta informativa.

Luogo _____

Data _____

Firma _____

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:

- ☐ sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto;

(indicare in stampatello il nome del dipendente)

- ☐ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Nota esplicativa:

Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e s.m. "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" **art.71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali**

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro I, Titolo VIII, capo II (Dei delitti contro l'industria e il commercio) del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II (Dei delitti di comune pericolo mediante frode) del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27/12/1956 n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31/05/1965 n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero a misure di sicurezza;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 67 Effetti delle misure di prevenzione

1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:

- a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
- b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
- d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso;
- e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
- f) altre iscrizioni o provvedimenti contenuti autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
- h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di contratto fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con cosa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone

sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

MODULISTICA SUAP TELEMATICO

ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL PREPOSTO

Il/la sottoscritto/a _____ (nome e cognome)

nato/a a _____ il _____

codice fiscale/partita IVA _____

residente/con sede in _____ via/piazza _____

cap _____ tel. _____ con domicilio presso _____

nominato PREPOSTO al pubblico esercizio, all'insegna: _____

con sede a _____ via _____ n. _____ in _____

dal signor _____ in qualità di _____

accetta

di assumere le funzioni di preposto all'esercizio sopra indicato, ai sensi dell'art. 71 co. 6 bis, d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, e al tal fine

dichiara

ai sensi dell'articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

- ☐ di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 59/2010 richiamato dall'art. 5 della legge provinciale n. 14 luglio 2000, n. 9 (vedi nota esplicativa)
- ☐ di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 11 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- ☐ che non sussistano nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159: vedi nota esplicativa (antimafia);
- ☐ di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali previsti dall'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010, richiamato dall'art. 5 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9:
 - ☐ aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano
nome dell'Istituto _____ sede _____
oggetto del corso _____ anno di conclusione _____ ;
 - ☐ avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza

sociale.

presso la ditta/società _____

con sede in _____ via/piazza _____ n. _____

con la qualifica di _____ regolarmente iscritto all'INPS posizione

nr. _____ dal al _____ al _____;

ovvero

tipo di attività _____ dal _____ al _____

n. iscrizione Registro Imprese _____ C.C.I.A.A. _____ n. R.E.A. _____;

- ☐ essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti

titolo di studio _____ conseguito presso _____

con sede _____ in data _____;

- ☐ essere stato iscritto nel Registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande o per il commercio – settore alimentare - iscrizione R.E.C. n. _____ di data _____ presso la Camera di Commercio di _____;

- ☐ aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio settore alimentare, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, che abilitava all'iscrizione al Registro degli esercenti il commercio presso _____ anno di conclusione _____;

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, è resa disponibile dal Comune a cui è indirizzato il presente documento, attraverso il portale web istituzionale o gli uffici dello stesso.

- ☐ Il sottoscritto dichiara di avere preso visione della suddetta informativa.

Luogo

Data

Firma

Ai sensi dell'articolo 39 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:

- ☐ sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto;

_____ (indicare in stampatello il nome del dipendente)

- ☐ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Nota esplicativa:

R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)

art. 11

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

- a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.

Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e s.m. "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"

art.71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II (Dei delitti contro l'industria e il commercio) del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II (Dei delitti di comune pericolo mediante frode) del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 27-bis della legge 27/11/1956 n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31/05/1965 n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero a misure di sicurezza;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione o stupefazione, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestatato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti, o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

6-bis. Sempre che imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 67 Effetti delle misure di prevenzione

1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:

- a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
- b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
- d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati anonari

all'ingrosso;

e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;

f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, a favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

ALLEGATO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL RAPPRESENTANTE

Il/la sottoscritto/a _____ (nome e cognome)

nato/a a _____ il _____

codice fiscale/partita IVA _____

residente/con sede in _____ via/piazza _____ n. _____

cap _____ tel. _____ con domicilio presso _____

quale RAPPRESENTANTE, ai sensi degli articoli 8 e 93 del Tulp, del signor _____

titolare del pubblico esercizio all'insegna: _____

con sede a _____ via _____

accetta

di assumere l'effettiva conduzione del pubblico esercizio suindicato, quale rappresentante del titolare ai sensi degli artt. 8 e 93 del R.D 18 giugno 1931, n. 773, e a tal fine si impegna a garantire la propria costante presenza negli orari di apertura, fatta salva la facoltà di assentarsi temporaneamente per comuni esigenze, e a tal fine

dichiara

ai sensi dell'articolo 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445):

- ☐ di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11, 92 e 131 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e TULPS (vedi nota esplicativa);
- ☐ che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del d. lgs. 1 settembre 2011, n. 159: vedi nota esplicativa (antimafia);
- ☐ di non condurre, in qualità di titolare o rappresentante del titolare, altri pubblici esercizi, oltre al pubblico esercizio oggetto della presente SCIA oppure:
 - ☐ di condurre, in qualità di titolare o rappresentante del titolare, oltre al pubblico esercizio oggetto della presente SCIA, soltanto il seguente pubblico esercizio: _____ ubicato nel comune di: _____ in via/p.za _____ n. _____

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, è resa disponibile dal Comune a cui è indirizzato il presente documento, attraverso il portale web istituzionale o gli uffici dello stesso.

- ☐ Il sottoscritto dichiara di avere preso visione della suddetta informativa.

Luogo

Data

Firma

_____ _ / _ / _____

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:

- ☐ sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto;

(indicare in stampatello il nome del dipendente)

- ☐ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Nota esplicativa:

R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)

Art. 8

Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse nè dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha concesso l'autorizzazione.

Art. 11

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

- a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;*
- a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.*

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.

Art. 92

Oltre a quanto è previsto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

Art. 131

Le autorizzazioni di polizia previste in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concesse a chi è incapace di obbligarci.